



Originale sentenza	€ 112,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 13,10
Totale spese	€ 141,10
Il Funzionario Responsabile del Servizio Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente	

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Anna Luisa CARRA Presidente relatore ed est.

Sergio VACCARINO Giudice

Francesco Antonino CANCELLA Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 147/2024

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69348** del registro di segreteria,
promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

SAVERINO Arcangela Maria (C.F.SVRRNG83R49G273I) - pec

arcangelacaverino@pec.it), nata a Palermo in data 9 ottobre 1983 e residente

in Ficarazzi (PA), in via padre Giuseppe La Rocca, n.39, rappresentata e difesa

dall'avv. Massimiliano Marinelli (C.F. MRNMSM70T24B019B) giusta

procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione depositata in

data 15 febbraio 2024, domiciliata presso il domicilio digitale del difensore:

massimilianomarinelli@pecavvpa.it.

Uditi, all'udienza pubblica del 20 marzo 2024, il relatore Pres. Anna Luisa

Carra e il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale

dott. Vincenzo Liprino, nonché, nell'interesse della convenuta, l'avvocato

Massimiliano Marinelli, come sopra generalizzato;

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione, depositato in data 27 ottobre 2023 e ritualmente notificato in data 2 novembre 2023, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale conveniva in giudizio la sig.ra Saverino Arcangela Maria, come sopra generalizzata, per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di € **23.022,59 (ventitremilavendidue/59)**, oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sicilia (d'ora in poi A.R.P.A.), nonché al pagamento delle spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato.

II. L'azione dell'Ufficio requirente prendeva avvio da un esposto anonimo del 16 maggio 2022 che denunciava una serie di presunte irregolarità nel conferimento di incarichi presso l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sicilia; successivamente, in data 27 gennaio 2023 l'ARPA denunciava, più in dettaglio, l'ipotesi di danno erariale relativa all'incarico della dott.ssa Saverino.

La Procura erariale riferisce che dall'attività istruttoria è emerso che la dott.ssa Saverino Arcangela Maria, attraverso dichiarazioni non veritiere, ha ottenuto il conferimento dell'incarico di Dirigente dell'I.P.A.S. Giuridico Ambientale dell'Ente, la cui procedura di selezione ex art. 19, c.6, del D.Lgs.n.165/2001 e ss.mm.ii. era stata indetta dall'Amministrazione con D.D.G. n.348/2021.

Il bando prevedeva che i candidati inviassero le domande *on line*, allegando il proprio *curriculum vitae* e l'autocertificazione dei titoli posseduti.

In particolare, l'art. 2 di detto bando indicava tra i requisiti specifici di

ammissione, oltre alla laurea in giurisprudenza e all'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di avvocato, alla lettera b) *“particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, desumibile da attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o, in alternativa, particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali, previste per l'accesso alla dirigenza o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato”.*

I suddetti requisiti avrebbero dovuto essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La valutazione della documentazione presentata sarebbe stata fatta dall'Ente anche in base alle competenze e alle esperienze professionali maturate.

La dott.ssa Saverino odierna convenuta, al fine di comprovare l'esperienza lavorativa almeno quinquennale, indicava le attività svolte presso lo studio legale dell'avv. Giglio di Palermo, aventi specifica attinenza alla materia ambientale, nonché la collaborazione con testate giornalistiche on-line.

La commissione nominata dall'Ente per la valutazione dei titoli individuava tre candidati idonei, escludendone altri, poiché dal *curriculum vitae* non si desumeva una particolare e comprovata esperienza nel settore ambientale o non si raggiungeva il periodo quinquennale minimo richiesto.

Tra i candidati idonei il Direttore Generale individuava nella dott.ssa Saverino, “il soggetto cui conferire l’incarico dirigenziale di responsabile dell’IPAS giuridico-ambientale, in considerazione che tra gli idonei è l’unica ad avere un Master di II livello in materia di diritto ambientale e ad avere maturato una esperienza ultra quinquennale anche nel contenzioso riguardante il diritto ambientale, ritenuta necessaria al fine di fornire al meglio il supporto giuridico per la predisposizione di atti e provvedimenti di competenza dell’Agenzia in materia ambientale”. Pertanto, la dott.ssa Saverino veniva nominata vincitrice della procedura selettiva e - previa accettazione dell’incarico – prendeva servizio in data 18 ottobre 2021.

Nel mese di dicembre 2021 l’amministrazione procedeva alla verifica del possesso dei titoli dichiarati nell’autocertificazione ma riceveva dalla Saverino riscontri parziali, né quest’ultima documentava l’esperienza lavorativa quinquennale dichiarata presso lo studio dell’avv. Giglio. Pertanto, l’Amministrazione, in data 6 aprile 2022 avviava il procedimento di sospensione dall’incarico che veniva disposto in data 8 aprile 2022, con assegnazione del termine di trenta giorni per la trasmissione della documentazione richiesta.

A fronte di tale intimazione la dott.ssa Saverino controdeduceva sostenendo di non dover produrre alcun titolo di servizio e ribadendo i servizi dichiarati nel proprio *curriculum* oltre ad altri non dichiarati (presso lo studio di ingegnere del proprio padre).

L’amministrazione, pertanto, al fine di accertare i requisiti esposti nel suddetto *curriculum* richiedeva all’avv. Giglio di certificare quanto dichiarato dall’avv. Saverino in ordine alla collaborazione della stessa presso il suo studio legale.

Con nota prot. 27123 del 20 maggio 2022 l'avv. Giglio specificava di non essersi mai occupato di questioni giuridiche in materia ambientale e che l'avv. Saverino aveva espletato l'attività di praticante avvocato dal 14 aprile 2014 al 16 ottobre 2015 conseguendo, a quella data, il certificato di compiuta pratica. L'avv. Giglio precisava, altresì, che dal mese di novembre 2015 al mese di settembre 2017, la dott.ssa Saverino aveva continuato a frequentare il suo studio in maniera non continuativa, per asserita frequenza a corsi di preparazione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

L'Amministrazione, pertanto, emetteva il provvedimento di decadenza dall'incarico con D.D.G. n. 239/2022, avverso il quale la Saverino proponeva ricorso depositato in data 22 giugno 2022; il Giudice del lavoro rigettava il suddetto ricorso con ordinanza del 28 luglio 2022 con la quale, nel riconoscere la legittimità dell'operato dell'amministrazione, ribadiva che neppure nel corso del giudizio cautelare la ricorrente aveva fornito il benché minimo elemento di prova del requisito dell'esperienza di lavoro ultra-quinquennale, già autocertificato e richiesto dall'art. 19, comma 6, del D.Lgsl.n.165/2001 *“avendo genericamente allegato di avere in seguito collaborato con lo studio in via continuativa, senza peraltro mai menzionare i ricorsi, i memorandum, le pratiche in materia ambientale alla cui stesura e studio concreto avrebbe collaborato”*.

La procura erariale, ritenendo che la condotta posta in essere dalla dott.ssa Saverino, chiaramente intenzionale, consistita nell'attestare falsamente il possesso dei titoli per il conseguimento dell'incarico dirigenziale, avesse recato un pregiudizio erariale quantificato nell'importo delle retribuzioni

percepita nell'ambito del rapporto di lavoro fraudolentemente conseguito, pari ad euro 23.022,59, contestava con invito a dedurre del 17 luglio 2023, ritualmente notificato alla odierna convenuta, la responsabilità amministrativa per il danno sopracitato.

A sostegno della illiceità della retribuzione percepita dalla Saverino a fronte di un rapporto di lavoro instaurato avvalendosi di dichiarazioni non veritiere circa il possesso dei titoli richiesti, la Procura cita la granitica giurisprudenza contabile (Sez. Giur. Sicilia nn.910/2012, n.251/2013, n. 260/2010 e n. 1158/2011; Sez. Appello Sicilia n. 427/2014, n. 379/2011, n.127/2011; Sez. Giur. Sicilia n. 278/2022 confermata in Appello con sent. n. 1/2023; Sez. Giur. Lazio n. 864/2012).

L'odierna convenuta ha esercitato le proprie difese nella fase preprocessuale con la presentazione di deduzioni depositate in data 29 settembre 2023: la difesa, pur nel riconoscere che la Saverino non avesse i titoli per conseguire l'incarico, esclude che la candidata avesse conseguito il titolo in forza delle proprie dichiarazioni mendaci: afferma, infatti, che l'incarico sarebbe stato conferito a causa di una errata lettura del *curriculum* da parte della commissione esaminatrice. In particolare, la Saverino non avrebbe mai dichiarato di essere iscritta all'albo degli avvocati e, pertanto, avrebbe errato il giudice del lavoro (e il P.M. che ha riportato il passo dell'ordinanza) in ordine alla pretesa dichiarazione dell'odierna deducente di avere svolto la professione di avvocato. Nella vicenda in esame, a parere della comparente, l'errore colpevole andrebbe ascritto alla commissione per non avere valutato attentamente i titoli dichiarati accertando l'idoneità in difetto dei requisiti di legge.

La Procura attrice, tuttavia, reputando le suddette argomentazioni inidonee a superare le contestazioni mosse con l'invito a dedurre ha notificato all'odierna convenuta l'atto di citazione in giudizio ove ha indicato ampi stralci del *curriculum vitae* in cui la Saverino ha dichiarato, dall'aprile 2014 alla data della domanda (2021) di essere "Avvocato" e di aver collaborato con lo studio legale Giglio di Palermo indicando le seguenti attività: *"stesura di memorandum e revisione dei ricorsi legali con particolare riferimento alle pratiche di diritto ambientale; sviluppo di strategie e argomenti in preparazione alla presentazione dei casi con particolare riferimento alle pratiche di diritto ambientale; interpretazione di leggi, norme e regolamenti per privati ed aziende in materia di diritto ambientale; gestione della preparazione al processo dei casi di contenzioso in diritto ambientale; collaborazione allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri e partecipazione alle udienze (...)".*

Inoltre, in risposta alla richiesta dell'ARPA circa il possesso dell'esperienza lavorativa almeno quinquennale, nella nota prot. 8164/2022 la Saverino ha precisato: *"(...) con la presente la sottoscritta dichiara che, per quanto attiene l'esperienza professionale, la stessa, come da istanza prodotta, è stata acquisita in regime libero-professionale presso studi professionali privati nel corrispondente profilo per un periodo superiore al quinquennio richiesto".*

La Procura, ritenendo ininfluyente l'invocata responsabilità della Commissione esaminatrice e sottolineando come l'amministrazione -invece- abbia doverosamente provveduto alla verifica dei titoli dichiarati in sede di istanza- ha escluso che la prestazione resa dalla Saverino possa avere recato una qualche utilità all'amministrazione, in quanto ottenuta mediante la produzione

di dichiarazioni non veritiere e, conseguentemente, ha provveduto a citare in giudizio l'odierna comparente per il ristoro del pregiudizio erariale arrecato all'ARPA.

Con decreto della Presidente della Sezione giurisdizionale del 27 ottobre 2023 è stata fissata l'odierna udienza per la trattazione del giudizio, con assegnazione del termine del 29 febbraio 2024 per la costituzione in giudizio della convenuta ed il deposito di memorie e documenti.

Con comparsa di costituzione depositata in data 15 febbraio 2024 si è costituita la convenuta Saverino Arcangela Maria con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Marinelli, del foro di Palermo.

Nel libello difensivo il legale, dopo aver ricostruito il fatto storico che ha portato al conferimento dell'incarico alla sua assistita ha articolato le seguenti argomentazioni:

1) premette innanzitutto che la dott.ssa Saverino, a seguito delle note di richiesta dell'ARPA ha prodotto la pertinente documentazione con pec del 6 gennaio 2022, successivamente integrata con prot. 8164 del 16 febbraio 2022. Precisa, infatti, di avere allegato anche la dichiarazione resa dal proprio genitore, ing. Giovanni Saverino, riguardo alla consulenza prestata presso il suo studio di ingegnere, atteso che in sede di domanda la convenuta ne aveva omissso l'indicazione;

2) in ordine alle dichiarazioni rese dalla dott.ssa Saverino in sede di *curriculum vitae* precisa che mai la dott.ssa Saverino ha dichiarato di essere iscritta all'albo degli avvocati e, in tal senso, stigmatizza l'inserimento parziale del *curriculum* nel corpo dell'atto di citazione;

3) rileva l'erronea lettura dei presupposti per il conferimento dell'incarico ex

art. 19, comma 6, D.lgs. n. 165/2001 da parte dell'ARPA, in quanto tra i requisiti rilevanti, nel caso in esame, sarebbe stato indispensabile *“l'aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza”*; in tale ipotesi, il legislatore consentirebbe la nomina di soggetti che siano in possesso di un'esperienza lavorativa – caratterizzata da una particolare “specializzazione” professionale, culturale e scientifica - utile a perseguire un interesse meritevole di tutela. La disposizione affiderebbe alla Pubblica amministrazione la valutazione della presenza dei suddetti requisiti. Nel caso in esame la difesa sottolinea che benché la norma di cui all'art. 19, c.6 cit., non si riferisca espressamente a fattispecie di lavoro autonomo, in via estensiva, laddove si faccia riferimento all'esperienza lavorativa dei liberi professionisti (la cui attività sia regolata e disciplinata da norme statali) non si possa prescindere dall'iscrizione al relativo albo professionale. In altri termini, ai fini del possesso del requisito dell'esperienza “lavorativa” almeno quinquennale si deve far riferimento all'iscrizione per il periodo rilevante nel relativo albo professionale;

4) la dott.ssa Saverino nel curriculum ha dichiarato di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione nel mese di novembre 2018 e, pertanto, *per tabulas*, non poteva aver svolto la professione di avvocato per il quinquennio previsto dal bando. In altri termini, la difesa afferma che: *“la dott.ssa Saverino non aveva dichiarato il possesso dell'elemento essenziale*

affinché lo svolgimento di attività libero-professionale potesse assumere rilievo ai fini del conferimento dell'incarico dirigenziale, vale a dire l'iscrizione al relativo albo professionale. Inoltre, aveva rilasciato una dichiarazione in ordine alla data del superamento della relativa abilitazione del tutto incompatibile con il possesso del titolo necessario per avere attribuito l'incarico in questione”;

5) deduce, quindi, che irrilevanti si appalesano le circostanze delle dichiarazioni delle attività svolte presso lo studio Giglio come anche presso lo studio di ingegneria del padre, in quanto comunque non avrebbero integrato il requisito per il conferimento dell'incarico, la cui illegittimità sarebbe da ascrivere alla condotta negligente dell'Amministrazione e non già alle dichiarazioni della dott.ssa Saverino;

6) infine, poiché a detta della difesa l'iscrizione all'albo professionale come avvocato nel settore ambientale costituisce soltanto uno dei presupposti per l'accesso alla selezione, avendo la Saverino i titoli culturali per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, nonché il possesso di un Master in diritto ambientale, la prestazione lavorativa resa non sarebbe inutile per l'Amministrazione con la conseguenza che le somme percepite in forza di una prestazione di fatto non sarebbero ripetibili né potrebbero costituire danno erariale. In subordine, chiede l'esercizio del potere riduttivo.

Alla pubblica udienza del 20 marzo 2024 la Procura erariale ha insistito per la richiesta di condanna mentre la difesa ha ribadito le ragioni spiegate nella memoria difensiva.

Ritenuto in

DIRITTO

I. La domanda attorea è fondata. In assenza di questioni pregiudiziali e preliminari il Collegio può affrontare il merito della vicenda.

Il *thema decidendum* dell'odierno giudizio è relativo alla richiesta di condanna avanzata dalla Procura erariale per l'asserito danno causato dall'esborso sostenuto dall'A.R.P.A. a titolo di retribuzioni per l'incarico conferito alla dott.ssa Saverino Arcangela Maria, nel presupposto -poi rivelatosi insussistente - che la stessa fosse in possesso dei titoli dichiarati in sede di domanda per la partecipazione alla procedura selettiva indetta ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.

L'azione erariale, infatti, trae spunto e fondamento dalla declaratoria di decadenza dall'incarico conferito alla dott.ssa Saverino, da parte dell'A.R.P.A., conseguente alla mancata dimostrazione del requisito specifico previsto dall'avviso pubblico relativo alla " *concreta attività lavorativa svolta per almeno un quinquennio* ", come autocertificato dalla candidata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: secondo tali disposizioni, infatti, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, è disposta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 cit.

L'oggetto del giudizio, pertanto, esula dall'analisi della sussistenza dei presupposti oggettivi per l'indizione della procedura selettiva nonché dall'analisi dell'operato della commissione esaminatrice, in quanto il danno erariale per il quale il P.M. agisce è causalmente connesso ai motivi in forza dei quali è stata pronunciata la decadenza dall'incarico, la cui legittimità risulta confermata anche in sede civile dall'ordinanza del giudice del lavoro che ha deciso in via cautelare sul ricorso proposto dalla stessa Saverino.

II. Il Collegio ritiene opportuno ripercorrere le coordinate normative entro le

quali s’inserisce la vicenda all’odierno esame richiamando, innanzitutto, la

disposizione di cui all’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, applicabile al

personale della Regione siciliana e degli enti regionali, quali l’A.R.P.A., in

forza dell’art. 9, c.8, della L.r. 15/5/2010 n. 10 e succ.mod. ed integrazioni che

richiama – con rinvio dinamico, l’art. 19 del d.lgs. n. 29/1993 e successive

modificazioni ed integrazioni, il cui contenuto è ora trasfuso nell’art. 19 del

d.lgs. 30/03/2001, n. 165.

Detta disposizione, al comma 6, prevede che: “(...) Tali incarichi sono

conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e

comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli

dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti

pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita

per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito

una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica

desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da

pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per

almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese

quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per

l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della

docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e

procuratori dello Stato (...)”.

I profili caratterizzanti la disposizione in esame, dunque, sono: a) la

comprovata qualificazione professionale, che opera quale *discrimen ex ante*

nella selezione; spetta, peraltro, all’amministrazione valutare, in concreto, il

possesso da parte dei candidati dei requisiti ritenuti necessari per l'incarico;

b) l'assenza nei ruoli dell'amministrazione di profili idonei. Sul punto, la dicitura "non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione" è da intendersi riferita ai soli ruoli dirigenziali, data la necessaria e preventiva verifica che, tra i dirigenti dell'amministrazione, non vi siano figure idonee a ricoprire l'incarico.

"Pertanto, l'amministrazione può ricercare il profilo più adatto – di cui non dispone al proprio interno- o tra i dirigenti di altre amministrazioni (art. 19, comma 5-bis) o al di fuori dei ruoli dirigenziali, nel rispetto e nei limiti percentuali previsti, purché sussista la compresenza di un duplice ordine di requisiti: a) *particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria* e b) *concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. (...) Nel momento in cui, pertanto, tra i dirigenti di un'amministrazione non siano rinvenibili profili idonei a ricoprire un incarico, è interesse della stessa effettuare una selezione quanto più ampia possibile al di fuori del proprio ruolo dirigenziale, alla quale può legittimamente concorrere anche il personale direttivo di area III, peraltro anche di altre amministrazioni, la cui professionalità e competenza deve essere valorizzata in sede di scrutinio della candidatura* (Cfr. Sez. Controllo Lazio, Del. n. 82/2022/PREV; in senso conforme anche Sezione Centrale controllo legittimità n. 4/2022/PREV).

III. Con decreto n. 348 del 13 agosto 2021, preso atto dell'espletamento

infruttuoso della procedura selettiva interna per il conferimento dell'incarico,

il Direttore Generale dell'A.R.P.A approvava l'avviso pubblico per titoli per

il conferimento dell'incarico dirigenziale, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del

d.lgs. n. 165/2001, per il profilo di *“responsabile dell'IPAS Giuridico-*

ambientale, per l'espletamento di attività di supporto, consulenza e assistenza

giuridica alla direzione in materia giuridico-ambientale nella predisposizione

di atti e provvedimenti di competenza dell'Agenzia”.

L'avviso pubblico prevedeva, tra i requisiti specifici di ammissione, il

possesso della laurea in Giurisprudenza e l'abilitazione professionale

all'esercizio dell'attività di avvocato oltre alla “particolare e comprovata

qualificazione professionale” come sopra individuata alle lett. a) e b), con la

sottolineatura che *“il difetto di anche uno solo dei requisiti prescritti comporta*

la non ammissione alla procedura selettiva”. Alla domanda di ammissione

all'avviso pubblico dovevano essere allegati: *“1. Curriculum formativo e*

professionale, redatto su carta semplice, esclusivamente in formato europeo,

datato e firmato dal concorrente, che dovrà contenere tutte le informazioni

inerenti al percorso formativo e professionale del candidato ed il possesso dei

requisiti specifici di ammissione, da rendersi nelle forme previste dal D.P.R.

n. 445 del 2000. Nel curriculum dovranno essere descritte in modo

dettagliato, le specifiche attività svolte e le esperienze maturate, gli enti in cui

tali attività sono state prestate ed il livello di responsabilità assunto

nell'espletamento dell'incarico o nella gestione delle relative attività, budget

eventualmente gestito e numero di risorse umane amministrate. 2. Copia

fotostatica di un documento in corso di validità da allegare a pena di

esclusione. 3. Elenco di tutti i titoli e documenti valutabili, sottoscritto dal candidato in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, art. 46 e 47, come integrati dall'art. 15 della legge n. 183/2011.

L'amministrazione si riserva - ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. - di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. ”

La chiarezza delle disposizioni dell'avviso pubblico non lascia residuare margini di opinabilità in ordine alla circostanza che tutto ciò che risultava dalle dichiarazioni del candidato (di cui ai nn.1-2-3) dovesse formare oggetto di “documentata dimostrazione” in esito all'eventuale controllo operato dall'amministrazione.

IV. Come evidenziato dall'attore pubblico e ricostruito nella parte in fatto, la dott.ssa Saverino, nel proprio curriculum, sotto la voce “esperienza professionale”, oltre all'attività di redattrice di testi giornalistici ha indicato, dall'aprile 2014 alla data attuale (del bando), con la qualifica di “Avvocato” – la Collaborazione con lo studio legale dell'avv. Leonardo Giglio del foro di Palermo, elencando specifiche attività: “*stesura di memorandum e revisione dei ricorsi legali con particolare riferimento alle pratiche di diritto ambientale; sviluppo di strategie e argomenti in preparazione alla presentazione dei casi con particolare riferimento alle pratiche di diritto ambientale; interpretazione di leggi, norme e regolamenti per privati ed aziende in materia di diritto ambientale; gestione della preparazione al*

processo dei casi di contenzioso in diritto ambientale; collaborazione allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri e partecipazione alle udienze; garanzia di elevati standard di servizio alla clientela, ascoltando con attenzione i dubbi dei clienti e fornendo risposte esaustive a eventuali domande; gestione di un team di esperti; Aggiornamento e formazione continua in materia di diritto civile, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto tributario, diritto amministrativo, diritto ambientale; esperienza approfondita nell'uso dei principali sistemi per i processi telematici. Studio e ordine dei fascicoli. Ricerche giurisprudenziali con particolare riferimento alla materia del diritto ambientale. Conoscenza approfondita del T.U. in materia ambientale.” L’elenco delle suddette attività ha formato oggetto di separata dichiarazione ed autocertificazione sottoscritta dalla dott.ssa Saverino in data 27 agosto 2021.

In ordine ai titoli di istruzione e formazione la dott.sa Saverino ha indicato la laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita presso l’università degli studi di Palermo in data 27 gennaio 2014 e l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita presso la Corte di appello di Palermo nel mese di novembre 2018, unici requisiti culturali specifici di partecipazione prescritti a pena di esclusione dall’avviso pubblico.

Ha indicato, altresì, il conseguimento di un Master di II livello in diritto e gestione dell’ambiente, iscrizione all’albo dei giornalisti pubblicisti, la Scuola di perfezionamento di studi giuridici.

La commissione di esame, scrutinando i criteri per procedere alla selezione dei titoli (cfr. 1° verbale del 20 settembre 2021), per quanto di interesse nella vicenda in esame, ha precisato: “per posizioni funzionali previste per l’accesso

alla dirigenza in organismi, enti ed aziende private, considerando il diverso livello di inquadramento contrattuale utilizzato nel contesto privato, si dovrà verificare se il candidato svolge l'incarico in funzione del possesso della laurea ed in caso affermativo bisognerà verificare se lo svolgimento di quelle funzioni avviene da almeno un quinquennio".

In altri termini, per comprovare il requisito dell'attività lavorativa per almeno un quinquennio presso enti o organismi privati occorre far riferimento alle specifiche mansioni che presuppongono il possesso della laurea. Il Collegio rileva che nessuna disposizione dell'avviso pubblico di selezione né dei criteri interni che sono stati stabiliti dalla Commissione fa riferimento al requisito dell'iscrizione all'albo degli avvocati quale indice di svolgimento dell'attività lavorativa presso uno studio professionale legale.

Ciò che è richiesto dall'art. 19, comma 6, infatti, è semplicemente la concreta esperienza lavorativa svolta per almeno un quinquennio in posizione funzionale per l'accesso alla dirigenza, che nel settore pubblico coincide con la qualifica funzionale dell'area III - ex funzionari- (v. supra) e che nel settore privato è scrutinata con riferimento all'attività lavorativa per la quale è richiesto il titolo di laurea: unico requisito professionale specifico previsto dall'avviso pubblico per tutte le posizioni lavorative (sia in organismi ed enti pubblici che privati) è l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e non già l'iscrizione all'albo: si tratta di una valutazione circa i requisiti professionali richiesti per il conferimento dell'incarico che rientra nella discrezionalità dell'amministrazione in relazione alle esigenze della posizione funzionale che intende ricoprire che, come già sopra esposto, consisteva in *“attività di supporto, consulenza e assistenza giuridica alla*

direzione in materia giuridico-ambientale nella predisposizione di atti e

provvedimenti di competenza dell'Agenzia", ovvero di incarico che non

comportava la difesa in giudizio dell'amministrazione.

V. Il Collegio, pertanto, ritiene che non colga nel segno la difesa della dott.ssa

Saverino laddove, pur riconoscendo il difetto dei requisiti previsti dall'avviso

pubblico in capo alla propria assistita, individua nell'assenza di iscrizione

all'albo professionale degli avvocati il presupposto per poter valutare qualsiasi

attività lavorativa svolta presso uno studio professionale, circostanza che

emergendo dalla dichiarazione della data di conseguimento dell'abilitazione

professionale avrebbe dovuto essere adeguatamente evidenziata dalla

Commissione, incorsa in errore nel valutare l'esperienza lavorativa

quinquennale. L'illegittimità dell'incarico, secondo l'impianto difensivo, non

sarebbe causalmente riconducibile alla mancata dimostrazione delle attività

dichiarate nel curriculum in quanto, quand'anche ne fosse stata data prova, ciò

non sarebbe stato sufficiente a ritenere sussistente un'attività professionale

presso lo studio legale Giglio in assenza di iscrizione all'albo: di ciò non

sarebbe responsabile la dott.ssa Saverino in quanto la stessa non ha mai

dichiarato di essere iscritta all'albo ma sarebbe censurabile, invero, l'operato

della Commissione per non aver dedotto dagli atti la mancanza del titolo.

L'affermazione trae spunto da un ragionamento che il Collegio non condivide.

L'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 non opera uno specifico riferimento

all'attività lavorativa svolta presso studi professionali né all'attività

professionale privata ma richiede, semplicemente, la dimostrazione di

"concrete esperienze di lavoro" presso enti ed organismi sia pubblici che

privati in posizioni funzionali idonee all'accesso alla dirigenza: per il settore

pubblico detta posizione funzionale coincide – come già evidenziato- con

l'area III mentre per l'area privata l'attività svolta va scrutinata in concreto in

relazione a posizioni funzionali per le quali sia richiesta la laurea.

Nulla esclude che uno studio professionale possa essere individuato quale

organismo privato all'interno del quale si possano svolgere diverse tipologie

di attività lavorative, sia di collaborazione professionale a titolo di lavoro

autonomo del professionista avvocato sia di lavoro subordinato, di

qualificazione professionale per la quale sia richiesta la laurea, quale può

essere l'attività di collaborazione, studio, ricerca, l'attività stragiudiziale, tutte

tipologie di lavoro remunerato che non richiedono l'iscrizione all'albo.

In tal senso, l'art.2, comma 6, della legge n. 247/2012 sull'ordinamento

forense prevede che: *“(...) Fuori dei casi in cui ricorrono competenze*

espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono

previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività

professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove

connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo,

sistematico ed organizzato, è di competenza degli avvocati. E' comunque

consentita l'istaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la

stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata,

aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale,

nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale

l'opera viene prestata (...).”

D'altra parte, l'avviso pubblico non richiedeva tra i requisiti specifici

l'iscrizione all'albo, in quanto tra le funzioni connesse all'incarico non

rientrava la difesa in giudizio dell'amministrazione, ma richiedeva solamente

il superamento dell'esame di abilitazione professionale all'esercizio della professione di avvocato, titolo qualificante per la professionalità richiesta.

L'attività dichiarata nel *curriculum* dalla dott.ssa Saverino – laddove effettiva - ben poteva rientrare in detta tipologia di “concreta esperienza lavorativa” in quanto l'iscrizione all'albo è un requisito essenziale per esercitare la libera professione di avvocato ed assumere il patrocinio difensivo non certo per l'esercizio di attività lavorativa qualificata presso uno studio legale. In tal senso la Suprema Corte di cassazione (SS.UU. civili, 12 luglio 2004, n.12874; Cass. Civ. Sez. III, 8 agosto 1997, n. 7359) ha affermato che il soggetto che abbia superato l'esame per l'abilitazione alla professione forense potrà liberamente svolgere attività di mera consulenza legale stragiudiziale, dato che detta attività non è riservata agli esercenti la professione forense, ma senza fregiarsi del titolo di avvocato.

Circa l'attività stragiudiziale, la legge di riforma della professione forense entrata in vigore il 2 febbraio 2013, afferma che “per prestare consulenza e assistenza legale stragiudiziale non è necessario essere iscritti all'Albo degli avvocati (L. n. 247/2012, art. 2, comma 6).

In ordine al titolo di avvocato, l'art. 1 del R.D. L. 27 novembre 1933, n. 1578, relativo all'ordinamento della professione di avvocato, stabilisce espressamente che “nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato se non è iscritto all'Albo professionale”. Detta disposizione è ribadita anche all'art. 2, comma 7, della citata l. n. 247/2012: “*L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti in un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.*”

Nel caso in esame, appare di tutta evidenza che la dicitura “avvocato” inserita

nel *curriculum*, costituisce un abuso di titolo da parte della dott.ssa Saverino che – come dichiarato dalla stessa difesa – non è mai stata iscritta all'albo degli avvocati: si sottolinea, altresì, come la stessa abbia erroneamente indicato anche nel documento di identità, rilasciato in data 31 marzo 2014, di esercitare la professione di “avvocato”, quando invece risulta dagli atti (cfr. nota avv. Leonardo Giglio del 20 maggio 2022) che il libretto di pratica forense n. 1907 attesta l'avvenuta pratica legale dal 14 aprile 2014 al 16 ottobre 2015, ovvero in data successiva a quella del rilascio della carta di identità.

Il Collegio ritiene che l'inserimento nel *curriculum* della qualifica di “avvocato” in collaborazione con lo studio Giglio, oltre ad essere del tutto erroneo, sia stato intenzionalmente finalizzato ad indurre la Commissione a ritenere sussistente *anche* l'iscrizione all'albo professionale, ancorché non espressamente indicata (in quanto requisito non richiesto dall'avviso pubblico). Tuttavia, ciò che costituisce il presupposto per la decadenza dall'incarico della dott.ssa Saverino non è solo l'indicazione non veritiera della qualifica di “avvocato” ma la circostanza di aver dichiarato ed autocertificato quale “elenco servizi” attività specifiche svolte per oltre un quinquennio presso lo studio legale Giglio per le quali non è stata fornita la pur minima dimostrazione sia in sede amministrativa, avverso le richieste di verifica dei titoli, che in sede giudiziale civile, atteso che nell'ordinanza di rigetto del ricorso il giudice del lavoro ha espressamente precisato che neppure nel corso del giudizio cautelare la ricorrente aveva fornito il benché minimo elemento di prova del requisito dell'esperienza di lavoro ultra-quinquennale, già autocertificato e richiesto dall'art. 19, comma 6, del D.Lgs.l.n.165/2001

“avendo genericamente allegato di avere in seguito collaborato con lo studio in via continuativa, senza peraltro mai menzionare i ricorsi, i memorandum, le pratiche in materia ambientale alla cui stesura e studio concreto avrebbe collaborato”.

Non solo la dott.ssa Saverino non è stata in grado di fornire prova dell'attività lavorativa – attinente alla materia ambientale - svolta presso lo studio dell'avv. Giglio ma non ha fornito neppure la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro che, laddove legalmente instaurato, avrebbe dovuto essere dimostrato anche attraverso la produzione di documenti attestanti la retribuzione percepita ed i contributi previdenziali versati. La saltuaria “frequenziazione” dello studio legale Giglio, dal 2015 al 2017, come dichiarato dallo stesso legale nella nota indirizzata all'A.R.P.A. in data 20 maggio 2022, non solo non corrobora l'esistenza di un qualsiasi rapporto di lavoro ma ne esclude anche la durata quinquennale; altro elemento significativo al fine di acclarare la non veridicità delle dichiarazioni rese dalla dott.ssa Saverino attiene agli ambiti professionali curati dallo studio legale Giglio che, come dichiarato dal legale, non hanno mai attinto la materia ambientale, ma il diritto del lavoro, i diritti reali, successori, di famiglia, delle obbligazioni e dei contratti, oltre che dei provvedimenti esecutivi; infine, il professionista ha dichiarato che nel proprio studio legale non ha mai intrattenuto rapporti di collaborazione con esperti e/o professionisti in materia ambientale.

VI. Da quanto sopra esposto emerge che la decadenza dall'incarico, legittimamente dichiarata dall'A.R.P.A., è causalmente riconducibile alle dichiarazioni non veritiere rese dalla dott.ssa Saverino in ordine alla sussistenza del requisito specifico dello svolgimento delle “concrete

esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio”, come richiesto

dall’art. 19, c.6, del d.lgs. n. 165/2001 cit. e dall’avviso pubblico di selezione.

Nessuna valenza, al fine di dimostrare l’attività lavorativa svolta, può

riconoscersi alla mera dichiarazione resa dall’ ing. Saverino, padre

dell’odierna convenuta, in ordine alla collaborazione della propria figlia allo

studio professionale in quanto non dichiarata in sede di curriculum e non

dimostrata – come necessario visto lo stretto rapporto di parentela – da

regolare contratto di lavoro.

Il Collegio, accertata l’assenza di uno dei requisiti di legge per accedere

all’incarico – circostanza non contestata nemmeno dalla difesa – atteso che la

dott.ssa Saverino non è stata in grado di provare l’attività svolta in materia

ambientale per un quinquennio presso lo studio legale dell’avvocato Giglio -

ritiene che la decadenza dall’incarico sia causalmente riconducibile alla non

veridicità delle dichiarazioni rese in forma di autocertificazione dalla stessa

dott.ssa Saverino che, in ragione del livello culturale posseduto, non possono

ascriversi né a mere sviste o errori incolpevoli, bensì a dolosa e consapevole

volontà di offrire alla Commissione esaminatrice dei *curricula* dei candidati

la rappresentazione di un bagaglio professionale idoneo a ricoprire l’incarico,

come peraltro riconosciuto nella stessa motivazione del provvedimento di

conferimento del Direttore generale dell’A.R.P.A.

L’aver dichiarato la qualifica di “avvocato” e specifiche attività lavorative mai

prestate (o in ogni caso non dimostrate) non costituiscono “falsi innocui” –

come adombra la difesa - che cerca di individuare le ragioni della decadenza

dall’incarico non già nell’assenza dei requisiti della concreta esperienza

lavorativa per oltre un quinquennio, bensì nell’assenza di iscrizione all’albo

degli avvocati, circostanza mai dichiarata dalla propria assistita e rilevabile dagli atti: come già ampiamente esposto, il Collegio ritiene che l'iscrizione all'albo non fosse un requisito specifico richiesto dall'avviso pubblico e che se la dott.ssa Saverino fosse riuscita a dimostrare all'Amministrazione di aver reso una prestazione lavorativa di collaborazione professionale, avente ad oggetti tematiche di diritto ambientale, presso lo studio legale Giglio per un quinquennio – come dichiarato nel curriculum – la decadenza dall'incarico non avrebbe potuto essere legittimamente pronunciata. Le dichiarazioni non veritiere, dunque, sono state lo strumento utilizzato al fine di ottenere la nomina e, pertanto, i benefici economici illecitamente conseguiti - pari alle retribuzioni corrisposte dall'A.R.P.A. nel periodo di svolgimento dell'incarico – costituiscono danno erariale risarcibile.

VII. Il Collegio osserva che nella fattispecie, come quella di cui è causa, in cui un soggetto abbia fraudolentemente ottenuto il conferimento di un incarico lavorativo alle dipendenze di una P.A. mediante falsa dichiarazione sul possesso di uno dei requisiti prescritti dalle norme imperative di settore, il rapporto sinallagmatico tra la prestazione lavorativa specializzata prevista nel contratto e la retribuzione lorda erogata dall'Amministrazione datoriale è irrimediabilmente inficiato dal fatto che il lavoratore in questione sia privo della professionalità richiesta e che le retribuzioni da questi percepite siano giuridicamente prive di “giusta causa”, ragion per cui, come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, *ex multis*, Sez. giur. Lazio n. 16/1998 e n. 864/2012; Sez. giur. Puglia n.14/2000; Sez. III App. n. 279/2001 e n. 151/2004; Sez. App. Reg. Siciliana: sentt. n. 154/2006, n.127, n. 234 e 2952 del 2010, n. 127/2011, n. 243/2012, n. 5/2022 e n. 1/2023; Sez.

I App., sentt. n. 527/2017 e n. 2527/2023; Sez. II App., sent. n. 568/2018; Sez. giur. Reg. Siciliana, sentt. 910 e 2516 del 2013; Sez. giur. Toscana, sent. n. 363/2011; Sez. giur. Campania, sentt. n. 427/2016 e n. 129/2017; Sez. giur. Lombardia: sentt. n. 154/2015, n. 57/2017, n. 215 e n. 263 del 2022, n. 138 e n. 205 del 2023; Sezione giur. Trento, sent. n. 58/2021; Sezione giur. Molise, sent. n. 2 e n. 13 del 2023; Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 199 del 2022 e n. 19 del 2023) tale retribuzione è indebita e determina l'insorgenza di un danno erariale e della conseguenziale responsabilità amministrativa a carico dell'autore dell'illecito.

L'orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, ha evidenziato che in tema di sussistenza di tale danno erariale non rileva la circostanza che gli emolumenti stipendiali lordi percepiti dall'autore della condotta fraudolenta abbiano corrisposto a prestazioni effettivamente svolte, ponendosi il possesso dei requisiti culturali e professionali (rientra tra i requisiti professionali anche lo svolgimento di una concreta esperienza lavorativa quinquennale) come necessaria premessa per l'utile svolgimento della relativa attività lavorativa.

Ciò comporta la non applicabilità alla fattispecie dell'art. 2126 c.c. – norma invocata dalla difesa della dott.ssa Saverino - in quanto, come precisato dalla giurisprudenza costituzionale, la tutela della retribuzione prevista dal comma 1 dell'art. 36 della Costituzione presuppone un rapporto di lavoro lecitamente instaurato (Corte cost., sent. n. 296/1990).

Inoltre, la consolidata giurisprudenza della Corte suprema ha affermato il principio secondo cui “Qualora, per lo svolgimento di un'attività lavorativa, sia richiesta dalla legge un'abilitazione o un titolo di studio abilitante, in ragione dell'incidenza di tale attività sulla salute pubblica, o sulla sicurezza

pubblica, la prestazione lavorativa, svolta in carenza di detti presupposti è, anche ai fini di cui all'art. 2126 cod. civ., illecita, perché in violazione di norme imperative attinenti all'ordine pubblico e poste a tutela di diritti fondamentali della persona, e, di conseguenza, non è in alcun modo utile ai fini del riconoscimento della qualifica superiore né ai fini del conseguimento della maggiore retribuzione corrispondente al detto inquadramento" (Cass. civ., n. 15450/2014, che richiama Cass., Sez. lav., n. 3432/1985; in senso conforme anche n. 8690/2018).

Il Collegio ritiene, pertanto, che detti principi possano applicarsi anche allo svolgimento della prestazione ed alla retribuzione percepita nell'ambito del rapporto di lavoro fraudolentemente conseguito dalla dott.ssa Saverino attraverso dichiarazioni non veritiere; la condotta posta in essere dalla convenuta, infatti, rende illecita la causa del contratto di lavoro accessorio all'incarico dirigenziale, in quanto volta intenzionalmente a trarre in inganno l'Amministrazione circa il possesso di uno dei requisiti previsti da norma imperativa di settore, quale è l'art. 19, c. 6. del d.lgs. n. 165/2001 relativamente al conferimento degli incarichi dirigenziali.

Sotto questo profilo, peraltro, appare contraddittoria l'argomentazione della difesa che se, da una parte riconosce l'assenza dei requisiti in capo alla dott.ssa Saverino per il conferimento dell'incarico, dall'altra ne afferma la professionalità in forza dei soli titoli culturali, al fine di ritenere "non inutile" la prestazione resa e respingere la richiesta risarcitoria.

VIII. In ultimo, il Collegio ritiene che nella fattispecie non sia sussistente alcun concorso colposo della Commissione esaminatrice sulla causazione del danno erariale azionato per non avere rilevato che la dott.ssa Saverino non

poteva essere iscritta all'albo da un quinquennio in quanto aveva sostenuto l'esame di abilitazione nel 2018, trattandosi – quello dell'iscrizione all'albo – di un requisito non richiesto dall'avviso pubblico e quindi ininfluenza rispetto alle valutazioni operate dalla Commissione.

Nella fattispecie il danno azionato dalla Procura regionale trova la sua causa unica e diretta nelle dichiarazioni sostitutive mendaci poste in essere dalla convenuta, con intento doloso, nel curriculum e nelle autocertificazioni prodotte, non ravvisando il Collegio ritardi ed omissioni dell'A.R.P.A. nel procedere alla verifica dei titoli, avviata appena due mesi dopo il conferimento dell'incarico.

IX. In ultimo, la gravissima condotta dolosa della convenuta configurante una fattispecie di doloso arricchimento in capo alla stessa esclude in radice la possibilità di esercitare il potere riduttivo di cui all'art. 83 del R.D. 2440/1923, all'art. 52 del R.D. n. 1214 del 1934 e all'art. 19 del d.P.R. n. 3/1957.

In conclusione, in accoglimento della domanda attorea, va affermata la responsabilità per il danno di cui è causa della sig.ra Saverino Arcangela Maria e, pertanto, quest'ultima va condannata al pagamento in favore dell'A.R.P.A. della somma di euro 23.022,59 (*ventitremilaventidue/59*), oltre alla rivalutazione monetaria su tale somma, determinata secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data dei singoli pagamenti effettuati a titolo di retribuzione nel periodo in contestazione e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data del deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

X. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta e liquidate in favore dello Stato come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta dal Procuratore regionale:

- condanna la sig.ra Saverino Arcangela Maria al pagamento in favore dell'A.R.P.A. della somma di euro 23.022,59 (*ventitremilaventidue/59*), oltre alla rivalutazione monetaria su tale somma, determinata secondo gli indici ISTAT dalla data dei singoli pagamenti effettuati a titolo di retribuzione nel periodo in contestazione e fino alla data del deposito della presente sentenza, ed interessi legali sulla somma così rivalutata, da calcolarsi da quest'ultima data sino all'effettivo soddisfo.

- condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato, che si liquidano in euro 111,14 (*centoundici/14*).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 marzo 2024.

Il Presidente – estensore

Anna Luisa Carra

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 15 aprile 2024

Il Funzionario Responsabile del Servizio

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente